



MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETI MINISTRO - REGISTRAZIONE
0000329 del 27/11/2018

*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO in particolare l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce, tra l'altro, che i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA) per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

VISTI l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 26, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;

VISTO l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che stabilisce che il provvedimento di valutazione d'impatto ambientale fa luogo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per i progetti per i quali la relativa valutazione spetta allo Stato e che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato XII alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;



VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Siciliana, nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 12 maggio 2015, n. GAB/DEC/2015/88;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale e di contestuale autorizzazione integrata ambientale relativa al progetto di un impianto di valorizzazione energetica di combustibile solido secondario (CSS) da realizzare presso la centrale termoelettrica di San Filippo del Mela (ME), presentata dalla società Edipower S.p.A. con nota del 15 settembre 2015, acquisita con protocollo DVA-2015-23472 del 18 settembre 2015;

VISTA la nota prot. 2016-AEF-24-P del 15 luglio 2016 con cui la società A2A Energiefuture S.p.A. ha comunicato di essere subentrata, a decorrere dal 1° luglio 2016, alla società Edipower S.p.A. nella titolarità del procedimento VIA/AIA relativo al progetto di un impianto di valorizzazione energetica di CSS presso la centrale termoelettrica di San Filippo del Mela;

VISTA la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e autorizzazione integrata ambientale e al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione, avvenuta in data 22 settembre 2015 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Gazzetta del Sud" e "Giornale di Sicilia";

VISTA la comunicazione dell'avvenuto deposito della documentazione integrativa prodotta dalla società A2A Energiefuture S.p.A. in data 11 ottobre 2016 sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "Gazzetta del Sud" e "Giornale di Sicilia";

VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza VIA del 15 settembre 2015, nonché tutte le integrazioni e i chiarimenti intervenuti nel corso del procedimento;

PRESO ATTO che il progetto prevede i seguenti interventi da realizzare presso l'esistente centrale termoelettrica di San Filippo del Mela:

- realizzazione di un impianto di valorizzazione energetica di CSS, costituito da due caldaie a griglia mobile, avente una potenza complessiva pari a 200 MWt nonché una potenzialità di trattamento di circa 420.000 t/anno di CSS;
- esercizio degli esistenti gruppi denominati SF1 e SF2 per un massimo di 1.000 ore/anno ciascuno;



- fermata degli esistenti gruppi denominati SF5 e SF6;

PRESO ATTO che nel corso dell'istruttoria sono pervenute osservazioni ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che, unitamente alle controdeduzioni fornite dalla Società proponente, sono state considerate in sede di istruttoria tecnica ed ai fini della definizione del procedimento;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni n. 2520 del 13 ottobre 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

ACQUISITI i pareri negativi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espressi con nota prot. 29945 del 2 dicembre 2015 e con nota prot. 893 dell'11 gennaio 2018;

PRESO ATTO che non è pervenuto il parere della Regione Siciliana;

VISTA la nota prot. 1307/GAB del 23 gennaio 2018, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, preso atto del contrasto tra i pareri negativi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il parere positivo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ACQUISITA la delibera assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 ottobre 2018, a conclusione dell'istruttoria della procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, nella quale viene deliberato che "non sussistono le condizioni per la prosecuzione del procedimento congiunto di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la realizzazione del progetto di un impianto di valorizzazione energetica di combustibile solido secondario (CSS), da collocarsi presso l'esistente centrale termoelettrica di San Filippo del Mela (ME), proposto da A2A Energiefuture";

CONSIDERATO che in forza dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, la delibera del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre 2018 non è produttiva di effetti *ex se*, ma occorre un conseguente recepimento nel provvedimento a cura dell'Autorità amministrativa istituzionalmente competente;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere positivo n. 2520 del 13 ottobre 2017 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 299 pagine, e il relativo allegato, costituito da 62 pagine;
- b) il parere negativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. 29945 del 2 dicembre 2015, costituito da n. 3 pagine;
- c) il parere negativo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo espresso con nota prot. 893 dell'11 gennaio 2018, costituito da n. 2 pagine;



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

FORMA 2015 - 10/23 SpA [2] [5] [9] [U] [X] [C] [0] [0] [9] [8]

d) la delibera assunta dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 ottobre 2018, costituita da 5 pagine;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale)

1. E' espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale e il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale del progetto di un impianto di valorizzazione energetica di combustibile solido secondario (CSS) da realizzare presso la centrale termoelettrica di San Filippo del Mela (ME), presentato dalla società Edipower S.p.A., a cui è subentrata la società A2A Energiefuture S.p.A. con sede legale in Milano, corso di Porta Vittoria 4.

Art. 2

(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla società A2A Energiefuture S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, alla Regione Siciliana, alla Provincia di Messina e al Comune di San Filippo del Mela.

2. Il Proponente provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.

3. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e alla delibera del Consiglio dei Ministri, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Sergio Costa

